COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 01/03/2023

OGGETTO:	**PRESA D'ATTO DELLA NON APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LA COSTITUZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI.(ART.1 COMMA 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 145/2018) ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **uno** del mese di **Marzo** alle ore **09:00** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
MERLO DINA		X
MILAN MATTIA		X
BAGATIN BENEDETTA	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e, constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Tenuto conto che, secondo l'art. 8 c. 2 del D. M. 132/2022, "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci" e che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;*

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2022 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2023 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: "*A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

 a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo

esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";

- art. 1 comma 861: "*Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare". Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile".*

- *art. 1 comma 862: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) *al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

b) *al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

c) *al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

d) *al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."*

- art. 1 comma 867: *"A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.";*

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 9 del D. L. n. 152/2021 l'indicatore di riduzione del debito pregresso che i Comuni dovranno considerare ai fini dell'accantonamento assumerà il valore "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2022 PCC / Stock 2021 PCC" o alternativamente "Indicatore di riduzione del debito = Stock 2022 contabilità comunicato / Stock 2021 contabilità comunicato" e che in entrambi i casi l'indicatore individuerà una situazione da sanzionare se avrà assunto un valore maggiore del 10% e se, al contempo, lo Stock 2022 avrà superato il 5% del totale delle fatture ricevute nello stesso esercizio;

Riscontrato che nella piattaforma elettronica per il Comune di Rovigo non risultano comunicati i pagamenti di alcune fatture e di conseguenza, alla luce della nuova versione del comma 861 della legge 145/2018 sopra riportata, ritenuto di procedere ai conteggi sulla base dei propri dati contabili, in attesa dell'allineamento entro la fine dell'anno 2023:

- Stock del debito scaduto e non pagato **al 31.12.2021** comunicato sulla base dei propri dati in PCC: **euro 103.840,59**;

- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2021** risultante da PCC: **30,00 milioni di euro;**

- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti **anno 2021** pubblicato in PCC in data31.01.2022: **- 5 giorni**;

- Stock del debito scaduto e non pagato al **31.12.2022** comunicato sulla base dei propri dati in PCC in data 31/01/2023 **euro 444.339,39**;

- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2022 risultante da PCC: **29,89 milioni di euro;**

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2022 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo **1,48%**;

- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno **2022** pubblicato in PCC in data 31.01.2023: **- 6 giorni**;

Rilevato pertanto che il comune di Rovigo non ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dell'esercizio 2021 all'esercizio 2022 poiché detta grandezza finanziaria non si è ridotta, **ma l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2022 non è superiore al 5%** del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, essendo pari allo **1,48%** e l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti per l'esercizio 2022 non superiore allo zero essendo pari allo **- 6 giorni**;

Verificato di conseguenza che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 11 novembre 2022 con cui alla Dirigente, dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e Gestione Risorse

Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati per un periodo di tre anni decorrenti dalla data del 15/11/2022;

Visto il Decreto dirigenziale n. 14 del 24/05/2016 con cui la citata Dirigente ha designato la Dr.ssa Alessandra Nicoli Responsabile del presente procedimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri:

- in merito alla regolarità tecnica:

a. dal Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;

- in merito alla regolarità contabile:

b. dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

Visto l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti;

Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di prendere atto delle risultanze elaborate sulla base dei conteggi dell'Ente e non della piattaforma dei Crediti Commerciali della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 del Comune di Rovigo che per l'anno 2022, alla data del 31.01.2023, sono le seguenti:

- Riepilogo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2022 elaborato dall'Ente in data 31/01/2023 **euro 444.339,39**;

- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2022 risultante da PCC: **29,89 milioni di euro;**

e quindi un rapporto tra debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio 2022 e il totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio pari allo **1,46%**;

- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022 elaborato dall'Ente in data 31.01.2023: **- 6 giorni**;

2. di dare atto che le risultanze di cui sopra garantiscono il rispetto per l'anno 2022 delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 859 della Legge 145/2018 e dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 **e non richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 c. 862 della Legge 145/2018 e quindi la costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento al Fondo Garanzia Debiti Commerciali**;

3. di dare atto che le risultanze relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2022 sono state comunicate, tramite la nuova piattaforma Area RGS, così come disciplinato dall'art. 1 c. 867 della Legge 145/2018;

4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'ente, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 33/2013, alla sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti degli organi di indirizzo politico;

6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., stante l'urgenza a definire il non stanziamento e relativo non accantonamento sull'esercizio 2023 del Fondo Garanzia Debiti Commerciali del Bilancio di Previsione 2023-2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*